



Roma, 3 gennaio 2017

NOR17011

MQ

Oggetto: Codice della Strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia (di concerto con quelli dell'Economia e dei Trasporti) 20 dicembre 2016 che, come ogni biennio, **aggiorna gli importi delle sanzioni** pecuniarie previste dal codice della strada alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Detta variazione, nel biennio 1° dicembre 2014 / 30 novembre 2016, è stata pari **all'0,1%**.

L'aggiornamento è in vigore dal **1° gennaio 2017**. I nuovi importi delle sanzioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in esame.

L'aggiornamento – come previsto da legge - non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell'ultimo biennio. In particolare, quelle risultanti dalla depenalizzazione del reato di guida senza patente, contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 di cui agli artt. 116, comma 15, 124, comma 4, 135, comma 7, 135 comma 11, 136-ter, comma 3 (2° paragrafo) del Codice della Strada non sono oggetto di aggiornamento, in quanto per esse non è ancora trascorso il periodo minimo di adeguamento.

Il provvedimento di aggiornamento in questione ha poi formato oggetto di una specifica circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, del 31 dicembre scorso, con una utile tabella riepilogativa degli importi - minimi e massimi - delle vecchie e nuove sanzioni e degli articoli in cui si trovano, nonché l'importo con pagamento ridotto del 30% in caso di versamento della sanzione nei 5 giorni successivi dalla contestazione/notifica.

Sia il decreto ministeriale che la circolare della Pubblica sicurezza sono riportati nel link sotto indicato.

Occupandoci ora delle infrazioni che toccano più a vicino il nostro settore evidenziamo quanto segue.

VIOLAZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA RILEVANTI ANCHE AI FINI DEL D. LGS. 286/2005 (s.m.i.):

Norma violata	Vecchi importi €.	Nuovi importi in €
Art. 61 (sagoma limite)	Da 422 a 1.695	Da 422 a 1.697
Art. 62 (massa limite in correlazione art. 10,c. 18)	Da 778 a 3.140	Da 779 a 3.143
Art. 142 (superamento limiti di velocità con autocarri, autotreni e autoarticolati):		
- Comma 7 fino a 10km/h oltre il limite	Da 41 a 169	Da 41 a 169
- Comma 8 da 10 a 40 km/h oltre il limite	Da 169 a 679	Da 169 a 680
- Comma 9 dal 40 a 60 km/h oltre il limite	Da 531 a 2.125	Da 532 a 2.127

- Comma 9-bis oltre 60 km/h rispetto al limite	Da 828 a 3.313	Da 829 a 3.316
Art. 164 (errata sistemazione del carico)	Da 85 a 338	Da 85 a 338
Art. 167 (sovraccarico) e in particolare:		
- Trasporti effettuati con veicoli di massa superiori a 10 ton:		
a) Sovraccarico fino a una tonnellata	Da 41 a 169	Da 41 a 169
b) Sovraccarico fino a due tonnellate	Da 84 a 338	Da 85 a 338
c) Sovraccarico fino a tre tonnellate	Da 169 a 679	Da 169 a 680
d) Sovraccarico oltre tre tonnellate	Da 422 a 1.695	Da 422 a 1.697
- Trasporti eseguiti con mezzi di massa superiore a 10 ton:		
a) Eccedenza non superiore al 10%	Da 41 a 169	Da 41 a 169
b) Eccedenza non superiore al 20%	Da 85 a 338	Da 85 a 338
c) Eccedenza non superiore al 30%	Da 169 a 679	Da 169 a 680
d) Eccedenza superiore al 30%	Da 422 a 1.695	Da 422 a 1.697
Art.174 Mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo:		
- Superamento dei tempi di guida		
a) fino al 10%	Da 40 a 161	Da 40 a 161
b) dal 10 al 20%	Da 319 a 1.275	Da 319 a 1.276
c) oltre il 20%	Da 425 a 1.699	Da 425 a 1.701
- Inosservanza interruzioni di 45 minuti	Da 164 a 663	Da 164 a 664
- Inosservanza periodi di riposo giornalieri:		
a) fino al 10%	Da 213 a 850	Da 213 a 851
b) dal 10 al 20%	Da 372 a 1.488	Da 372 a 1.489
c) oltre il 20%	Da 425 a 1.699	Da 425 a 1.701
- Inosservanza periodi di riposo settimanale:		
a) Fino al 10%	Da 266 a 1.062	Da 266 a 1.063
b) Dal 10 al 20%	Da 372 a 1.488	Da 372 a 1.489
c) Oltre il 20%	Da 425 a 1.699	Da 425 a 1.701

ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DI INTERESSE PER IL SETTORE:

Norma violata	Vecchi importi €.	Nuovi importi in €
Art. 6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto)	Da 422 a 1.695	Da 422 a 1.697
Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi- tra cui le strisce retroriflettenti ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton.)	Da 85 a 338	Da 85 a 338
Art.80 (omessa revisione del veicolo)	Da 169 a 679	Da 169 a 680
Art. 146.comma 3 (passaggio col semaforo rosso)	Da 163 a 651	Da 163 a 652
Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra)	Da 81 a 326	Da 81 a 326
Art. 148, comma 16 (divieto di sorpasso)	Da 163 a 651	Da 163 a 652

Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in mancanza di autorizzazione, quando prescritta)	Da 2.004 a 8.017	Da 2.006 a 8.025
Art. 168, comma 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose)	Da 406 a 1.630	Da 406 a 1.632
Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose)	Da 163 a 651	Da 163 a 652
Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza quando prescritte)	Da 81 a 326	Da 81 a 326
Art. 179 e in particolare: - Comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme alla omologazione - Comma 2 bis: veicolo privo di limitatore di velocità o con limitatore non funzionante o non conforme alla omologazione - Comma 3: sanzione nei confronti dell'impresa titolare del mezzo nell'ipotesi di cui al comma 2bis	Da 848 a 3.393 Da 947 a 3.788 Da 814 a 3.260	Da 849 a 3.396 Da 948 a 3.792 Da 815 a 3.263
Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione)	Da 41 a 169	Da 41 a 169
Art. 193, comma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione)	Da 848 a 3.393	Da 849 a 3.396

Cordiali saluti.